



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 ottobre 2008

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA lascia la seduta alle ore 11.07 dopo l'approvazione della deliberazione n. 3073.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3010** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI, PREVISTI DALLA L.R. 27/2006, DIRETTI A FORNIRE GARANZIE AGLI ISCRITTI AI FONDI PENSIONE/FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA DEL MONTANTE ACCUMULATO PRIMA DEL PENSIONAMENTO, NONCHÉ ALLA CERTEZZA DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 ("Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale") e in particolare l'art. 3 il quale prevede quanto segue:

- la Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento e al funzionamento dei fondi pensione a base territoriale regionale sotto il profilo amministrativo-contabile;
- la Giunta regionale è autorizzata a costituire, anche coinvolgendo gli istituti di credito locali, in forma singola o associata, e qualificati operatori del settore, una società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa-contabile dei fondi di cui all'art. 1. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote del capitale della società di servizi e consulenza. La Regione mantiene, direttamente o tramite società od organismi da essa controllati, la maggioranza delle quote societarie;
- la Giunta regionale eroga alla società di servizi e consulenza di cui al comma 2, contributi a sostegno delle attività di avviamento e funzionamento della stessa;

atteso che, in data 18 settembre 1998, è stata costituita, per i fini e con le modalità di cui alla l.r. 22/1997, la "Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.", con sede legale in Aosta;

vista la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 ("Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale") con la quale la Regione si propone di fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma;

visto l'art. 3 ("attuazione") della l.r. 27/2006, il quale prevede, tra l'altro, che, per l'attuazione delle finalità della legge, la Regione si avvale della Società Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22;

visto l'art. 5 ("interventi") della l.r. 27/2006, il quale prevede che:

per le finalità di cui alla legge in argomento, gli interventi regionali sono attuati in conformità ai seguenti principi:

- a) devono essere destinati a fronteggiare le situazioni economiche e sociali più svantaggiate;
- b) non possono superare, per ciascun soggetto beneficiario, una soglia massima;
- c) deve essere tenuta in particolare considerazione la sussistenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale dei beneficiari o degli appartenenti al loro nucleo familiare, sia per quanto attiene all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari medesimi;

gli interventi regionali sono diretti a fornire:

- a) garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- b) incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà;
- c) servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;
- d) incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;

richiamato l'art. 7 ("fondo di dotazione") della l.r. 27/2006, il quale prevede che:

la Giunta regionale è autorizzata a costituire presso la Società, un apposito fondo di dotazione la cui consistenza iniziale è determinata in euro 3.000.000. le risorse del fondo e le rendite derivanti dal loro investimento operato dalla Società devono essere destinate:

- a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5;
- b) al pagamento degli oneri derivanti dalle attività svolte dalla Società per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- c) al pagamento di qualsiasi onere necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

per gli anni successivi, il fondo è alimentato da eventuali stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio regionale;

visto inoltre l'art. 8 ("rinvio") della l.r. 27/2006, il quale prevede che:

la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce:

- a) i criteri, le modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'articolo 5, anche con riferimento agli ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi;
- b) ogni altro aspetto concernente il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

vista la propria deliberazione n. 590/2008 con la quale è stato approvato il disciplinare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., nonché sono stati definiti i criteri, le modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della l.r. 27/2006 – servizi amministrativi, contabili e logistici a costi ridotti, rinviando a successiva deliberazione la definizione dei criteri, modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e d) della l.r. 27/2006;

considerato che gli interventi individuati dalla l.r. 27/2006 si configurano come servizi di interesse generale, di natura economica, alla luce di quanto previsto dalla Commissione europea con la Comunicazione - COM (2006) 177 def. del 26 aprile 2006 - avente ad oggetto "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale dell'Unione europea", sulla base della quale i regimi che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza, quali ad esempio quelli connessi al pensionamento, rientrano nella categoria dei servizi sociali nell'Unione europea, afferenti alla più grande categoria dei servizi di interesse generale;

considerato che la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. è divenuta società "in house" (il capitale sociale della società è detenuto nella misura del 50% dalla Regione e nella restante misura del 50% dalla Finaosta S.p.A. in gestione speciale) a far data dal 22 gennaio 2008 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1986 del 20 luglio 2007;

considerato che l'attuale momento di crisi finanziaria, che sta investendo i mercati finanziari degli Stati Uniti e dell'Europa, ha avuto riflessi negativi anche nei confronti dei Fondi pensioni in generale e di quelli territoriali, seppur molto limitati data la diversificazione degli investimenti e le scelte di portafoglio prudenti come confermato ufficialmente dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione attraverso i dati divulgati nei giorni scorsi. Tale situazione ha, quindi, determinato per tutti i Fondi pensioni un andamento negativo dei rendimenti negativo nel corso dell'ultimo anno, come evidenziato dai principali giornali finanziari nazionali;

considerato che, secondo il Consiglio di Amministrazione (CDA) del Fopadiva, in considerazione della situazione in essere l'andamento finanziario del Fondo presenta per l'anno 2008 un andamento negativo, comportando una perdita pari al 2,53 al 31.8.2008, contro una media a livello nazionale di -3,4% come dai dati ufficiali divulgati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, e stimabile nel 3,6% al 30.9.2008 e che, in ogni caso, la performance dei Fondi pensioni deve essere valutata prendendo a riferimento il lungo periodo e non un periodo estremamente breve, come quello di sopra indicato e di fatto, dalla data di avvio della gestione finanziaria del Fopadiva - luglio 2004 - il fondo ha registrato, sempre sulla base di quanto riportato dal CDA, un rendimento netto del 7,66%;

considerato inoltre che, secondo quanto precisato dal CDA del Fopadiva, la gestione finanziaria del portafoglio comprende ad oggi un'unica linea di investimento definita "prudente", che è così composta:

per il 20% da liquidità con obbligazioni europee con durata inferiore a 6 mesi;

per il 60% da titoli di stato europei e in minima componente da obbligazioni di società con elevato rating;

per il restante 20% da azioni dell'area euro.

e che in ogni caso non vi è alcuna esposizione, né di tipo azionario né obbligazionario, sul mercato statunitense e su quelli extraeuropei, né tanto meno verso titoli azionari ed obbligazionari emessi dalla Banca d'affari Lehman Brothers, verso i quali sono esposti, secondo una indagine della Commissione di vigilanza sui fondi pensioni, un numero limitato di fondi pensioni nazionali (83 su 615 soggetti vigilati) con una quota di patrimonio coinvolta in media intorno allo 0,10%;

considerato che, in base a quanto confermato dal Consiglio di Amministrazione (CDA) del FOPADIVA, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli iscritti al Fondo avranno possibilità di accedere ad una ulteriore linea di investimento di tipo "garantito" che offrirà un rendimento minimo pari a quello del TFR;

considerato che l'attuale andamento negativo dei rendimenti dei fondi pensione si può ripercuotere sulle posizioni degli aderenti che in tale situazione accedono alle prestazioni pensionistiche complementari, il cui montante finale può risultare inferiore rispetto al valore raggiunto in una fase precedente ed i cui versamenti contributivi effettuati nei periodi anteriori

al pensionamento possono risultare valorizzati per un importo inferiore rispetto a quanto effettivamente versato;

considerato che, in riferimento alla specifica situazione del fondo territoriale FOPADIVA, dalla data di fusione per incorporazione del FCS in FOPADIVA - 1° luglio 2007 - i lavoratori che hanno fruito ed attualmente usufruiscono delle prestazioni pensionistiche complementari hanno visto o vedranno ridursi il montante accumulato a titolo di previdenza complementare per effetto della crisi finanziaria;

ravvisata la necessità di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 lettera a) della l.r. 27/2006 disciplinando apposite procedure finalizzate alla individuazione di apposite garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali riconoscendo in particolare, come riportato, nell'allegato A) alla presente deliberazione che fa parte integrante, quanto segue:

1. nella fase della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare:

la Regione assicura a tutti i lavoratori che hanno fruito, in data successiva al 30 giugno 2007, o che fruiranno in futuro delle prestazioni pensionistiche complementari la protezione del montante, indipendentemente dal periodo di permanenza nel fondo pensione/forma pensionistica complementare, per un periodo massimo di 18 mesi.

La garanzia ricomprende il periodo antecedente 18 mesi dalla data di fruizione delle prestazioni pensionistiche complementari, ed in ogni caso la garanzia non può estendersi a periodi antecedenti la data del 1/7/2007 e a periodi successivi alla data di attivazione di un eventuale comparto "garantito" nell'ambito del fondo pensione/forma pensionistica complementare di appartenenza;

L'intervento della Regione consentirà al lavoratore in possesso dei requisiti di cui sopra il riconoscimento per tutto il periodo di garanzia, come sopra determinato, dell'ammontare del montante maturato alla data di apertura della finestra della garanzia, nonché della eventuale reintegrazione dell'ammontare delle contribuzioni versate nel periodo di garanzia stessa, qualora le stesse risultassero di importo inferiore al versato.

2. nella fase di erogazione delle prestazioni:

la garanzia della continuazione del trattamento pensionistico complementare per un periodo massimo di due anni nel caso di insolvenza del fondo pensione e/o liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione incaricata dal fondo pensione/forma pensionistica complementare dell'erogazione dei trattamenti, dietro surrogazione della Regione, da parte dell'interessato, nelle conseguenti azioni di regresso nei confronti del fondo pensione/forma pensionistica complementare e/o della compagnia di assicurazione e/o della compagnia di riassicurazione;

ritenuto di rinviare a successiva deliberazione della Giunta la definizione dei criteri, modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) e d) della l.r. 27/2006;

ritenuto di procedere all'approvazione dell'allegato A) alla presente deliberazione che fa parte integrante della stessa recante "Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi regionali, previsti dalla l.r. 27/2006, diretti a fornire garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguarda del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali";

considerato che, relativamente, alla garanzia sul montante accumulato prevista per la fase di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare le presenti disposizioni avranno una valenza temporaneamente limitata in considerazione dell'attivazione da parte dei fondi pensione in generale e del fondo territoriale FOPADIVA di linee di investimento di tipo "garantito" attraverso le quali gli iscritti hanno direttamente la possibilità di tutelare il montante accumulato nei periodi antecedenti il pensionamento;

considerato che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 590/2008 è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento del Fondo di dotazione, previsto dall'art. 7 della l.r. 27/2006 alla Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. al fine di garantire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, ivi compresi pertanto anche gli interventi finalizzati alla individuazione di apposite garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507, in data 29 agosto 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio credito, partecipazioni e previdenza integrativa dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore del bilancio, finanze, e patrimonio Sig. Claudio Lavoyer;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione che fa parte integrante della stessa recante l'approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi regionali, previsti dalla l.r. 27/2006, diretti a fornire garanzie agli iscritti ai fondi pensione/forme pensionistiche complementari, in ordine alla salvaguarda del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali, tenuto conto dell'attuale momento di crisi finanziaria ed in applicazione di quanto disposto dalla l.r. 27/2006.

VM

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N 3010 IN DATA 24/10/2008

**Disposizioni attuative degli interventi previsti dall'articolo 5 comma 2 lettera a)
della
Legge regionale 4 dicembre 2006 n. 27**

Premesso che:

La legge regionale n. 27/2006, recante "*Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale*", si propone di fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma attraverso:

- a) l'adesione a forme pensionistiche complementari;
- b) l'adesione a ogni altro strumento previdenziale a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari;
- c) iniziative di natura assistenziale.

Ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 5 della stessa, gli interventi regionali sono diretti, tra l'altro, a fornire "garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali";

Per l'attuazione delle finalità sopra indicate, l'art. 3 della stessa dispone che la Regione si avvale di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale) ed i rapporti tra la Regione e la Società sono regolati e definiti da un apposito Discipinare;

Gli interventi individuati dalla l.r. 27/2006 si configurano come servizi di interesse generale, di natura economica, alla luce di quanto previsto dalla Commissione europea con la comunicazione – COM (2006) 177 def. Del 26 aprile 2006 – avente ad oggetto "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale dell'Unione europea", sulla base della quale i regimi che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza, quali ad esempio quelli connessi al pensionamento, rientrano nella categoria dei servizi sociali nell'Unione europea, afferenti alla più grande categoria dei servizi di interesse generale;

Le norme di attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale di autonomia per la Valle d'Aosta, approvate con il Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali*", integrate con il Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 197 che ha aggiunto al suddetto d.lgs. 430/1989 l'articolo 1-bis, in particolare dispongono:

- Art. 1-bis comma 1: La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi pensioni già esistenti;

- Art. 1-bis comma 2: La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale;
- Art. 1-bis comma 3: I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione;

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della l.r. n. 27/2006 la Giunta regionale è tenuta a disciplinare e definire con proprie deliberazioni "i criteri, le modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'art. 5, anche con riferimento agli ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi";

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 l.r. n. 27/2006 le forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono avvalersi direttamente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, dei servizi forniti dalla Società.

Articolo 1 **(Contenuto delle disposizioni)**

1. Il presente documento riporta le disposizioni attuative ed esecutive degli interventi previsti dall'art. 5 comma 2 lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27, recante "Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale", di seguito denominata "LEGGE REGIONALE".

Articolo 2 **(Obiettivi)**

1. Gli obiettivi generali, in conformità a quanto stabilito dalla LEGGE REGIONALE, sono quelli di fornire maggiore sicurezza e benessere alle persone fisiche che risiedono nella regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma, tramite la promozione e la tutela dell'adesione a forme pensionistiche complementari e ad ogni altro strumento previdenziale a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari, nonché di iniziative di natura assistenziale. A tali fini la LEGGE REGIONALE prevede le opportune misure, strumenti e garanzie.

Articolo 3 **(Soggetti beneficiari degli interventi di cui alla LEGGE REGIONALE)**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della LEGGE REGIONALE sono beneficiari degli interventi nel complesso previsti dalla LEGGE REGIONALE stessa, secondo modalità differenziate stabilite negli articoli seguenti, coloro che aderiscono ai fondi pensione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e

g), del d.lgs. 252/2005, o ad altri strumenti previdenziali costituiti a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari e che, anche alternativamente:

a) risiedono nel territorio regionale;

b) nel territorio regionale esercitano in via prevalente la propria attività lavorativa e professionale;

c) sono dipendenti di imprese con unità operative stabili nel territorio regionale, e qualora gli stessi siano consenzienti alla comunicazione alla Regione dei propri dati personali necessari per le finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'attuazione, ed alla gestione operativa degli interventi.

Articolo 4

(Attuazione degli interventi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla LEGGE REGIONALE e per l'operatività degli interventi previsti ai sensi della stessa e delle presenti disposizioni applicative, nonché di ogni altra iniziativa attinente la materia previdenziale, la Regione, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della LEGGE REGIONALE, si avvale della SERVIZI PREVIDENZIALI, costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22.
2. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla LEGGE REGIONALE, la Regione ha trasferito alla SERVIZI PREVIDENZIALI il Fondo di dotazione di cui all'articolo 7 della LEGGE REGIONALE stessa, la cui consistenza iniziale, le rendite ottenute dall'investimento del Fondo stesso e le successive integrazioni dovranno garantire, secondo le modalità stabilite dall'apposito Disciplinare sottoscritto tra Regione e Società, la copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse e dei compiti e funzioni attribuitigli tra i quali, nello specifico, la fornitura di garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato ed alle prestazioni erogate dai fondi pensione/forme pensionistiche complementari, secondo le modalità di seguito definite.

Art. 5

(Contenuto e finalità delle garanzie)

1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2 lettera a) della LEGGE REGIONALE, le garanzie prestate agli iscritti consistono nel salvaguardare il montante accumulato dagli stessi prima del pensionamento nonché nell'assicurare loro l'erogazione delle prestazioni previdenziali, secondo le modalità ed i limiti stabiliti nei commi seguenti.
2. Le garanzie fornite dalla Regione hanno ad oggetto:
 - a) nella fase della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare:
Destinatari: sono tutti i lavoratori che hanno fruito, in data successiva al 30 giugno 2007, o che fruiranno in futuro delle prestazioni pensionistiche complementari;
Oggetto della garanzia: la protezione del montante, indipendentemente dal periodo di permanenza nel fondo pensione/forma pensionistica complementare, per un periodo massimo di 18 mesi con le seguenti modalità di applicazione;
Periodo di applicazione della garanzia: la garanzia ricomprende il periodo antecedente 18 mesi dalla data di fruizione delle prestazioni pensionistiche complementari, ed in ogni caso la garanzia non può estendersi a periodi

antecedenti la data del 1/7/2007 e a periodi successivi alla data di attivazione di un eventuale comparto "garantito" nell'ambito del fondo pensione/forma pensionistica complementare di appartenenza;

L'intervento della Regione consentirà al lavoratore in possesso dei requisiti di cui sopra il riconoscimento per tutto il periodo di garanzia, come sopra determinato, dell'ammontare del montante maturato alla data di apertura della finestra della garanzia, nonché della eventuale reintegrazione dell'ammontare delle contribuzioni versate nel periodo di garanzia stessa, qualora le stesse risultassero di importo inferiore al versato.

Il diritto alla garanzia non viene riconosciuto in favore degli iscritti a fondi pensione/forme pensionistiche complementari, convenzionati o meno con SERVIZI PREVIDENZIALI ai sensi del Disciplinare sottoscritto tra Regione e Società, che siano dotati di un comparto di investimento di tipo "garantito" al quale gli iscritti abbiano liberamente possibilità di accesso o, nel caso di avvio del comparto "garantito" o della possibilità di libero accesso allo stesso successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, viene riconosciuto esclusivamente per il periodo applicabile antecedente all'attivazione del comparto di investimento stesso;

b) nella fase di erogazione delle prestazioni

la garanzia della continuazione del trattamento pensionistico complementare per un periodo massimo di due anni nel caso di insolvenza del fondo pensione e/o liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione incaricata dal fondo pensione/forma pensionistica complementare dell'erogazione dei trattamenti, dietro surrogazione della Regione, da parte dell'interessato, nelle conseguenti azioni di regresso nei confronti del fondo pensione/forma pensionistica complementare e/o della compagnia di assicurazione e/o della compagnia di riassicurazione.

3. Il diritto alla garanzia di cui alla lettera b) del comma 2 potrà essere escluso, in qualsiasi momento nei confronti di iscritti a fondi pensione/forme pensionistiche complementari, convenzionati o meno con SERVIZI PREVIDENZIALI ai sensi del Disciplinare sottoscritto tra Regione e Società, che, in base alle risultanze di verifiche operate dalla Regione, risultino non rispettare i criteri di congruità e compatibilità con l'impegno della Regione assunto con la LEGGE REGIONALE, oppure abbiano stipulato delle convenzioni con compagnie di assicurazioni per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari che non offrano un'adeguata riassicurazione e gli ulteriori profili di sicurezza eventualmente richiesti dalla Regione anche in misura superiore a quanto stabilito dalle leggi del settore.

Art. 6 *(Procedura)*

1. Qualora i soggetti di cui all'art. 3 siano iscritti ad un fondo pensione/forma pensionistica complementare convenzionato con SERVIZI PREVIDENZIALI ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare sottoscritto tra Regione e Società, le garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente vengono ad essi prestate in via automatica dal momento della maturazione dei requisiti salvo l'espresso rifiuto per iscritto da parte dell'interessato di beneficiare delle garanzie della regione. Il venir meno della convenzione tra fondo pensione/forma pensionistica complementare e SERVIZI